



RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO N.795 DEL 30 NOVEMBRE 2021 - IACP: SUPERBONUS ANCHE PER LE SPESE PROFESSIONALI RESE DAI DIPENDENTI

Posted on 9 Dicembre 2021



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [iacp](#), [spese professionali](#), [superbonus](#)

Per gli interventi edilizi realizzati dagli IACP ammesso il *Superbonus* al 110% sulle spese relative ai bandi ed a quanto necessario all'espletamento delle gare d'appalto gestite dallo IACP, in qualità di Stazione appaltante, a condizione che tali costi siano documentati nella contabilità dell'Ente.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.795 del 30 novembre 2021**, in relazione all'applicabilità del *Superbonus* nell'ipotesi di interventi eseguiti dagli istituti autonomi case popolari - IACP, comunque denominati, su immobili in proprietà, ovvero in gestione per conto dei Comuni, e destinati ad edilizia residenziale pubblica (cfr. art.119, co.9, lett.c, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

Nel caso di specie l'istante, in qualità di Ente gestore di immobili in edilizia residenziale pubblica (ex IACP) chiede se siano agevolabili con il *Superbonus* le diverse tipologie di spese sostenute, sia per le prestazioni professionali (anche dei propri dipendenti), sia per l'attività di Stazione appaltante collegata all'esecuzione degli interventi, che l'Ente svolge ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Al riguardo, l'**Amministrazione finanziaria conferma** che **sono agevolabili** con il "110%" anche le **spese professionali** (ad es., per progettazione, perizie e sopralluoghi), nonché gli **altri costi strettamente collegati** alla **realizzazione** degli **interventi** (C.M. 24/E e 30/E/2020).

Ciò premesso, **la Riposta 795/E/2021 chiarisce** che **per l'ex-IACP possono accedere al *Superbonus* le spese** relative a:

- **prestazioni professionali, anche se eseguite dai dipendenti dell'Ente**, aventi ad oggetto la progettazione, verifica e validazione dei progetti, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza ed il collaudo dei lavori.

In particolare, le prestazioni effettuate dai dipendenti dello IACP sono ammesse al beneficio, **a condizione che** i relativi **costi** siano **documentati separatamente**, anche **nella contabilità interna dell'Ente**;

- **pubblicazione dei bandi**, espletamento della gara di appalto, ed alle **ulteriori formalità** necessarie, correlate alle **funzioni di Stazione appaltante svolte** dall'**ex-IACP**, in base alla disciplina del D.Lgs. 50/2016.

Anche tali spese, infatti, sono necessariamente correlate con gli interventi, in quanto obbligatorie e preliminari rispetto alla realizzazione degli stessi.

Si ricorda che, per tale fattispecie, il beneficio fiscale spetta per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, ovvero il 31 dicembre 2023, se al 30 giugno 2023 è concluso almeno il 60% dei lavori (cfr. art.119, co.3-bis ed 8-bis, del D.L. 34/2020).

